Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1190

DEL 13/03/2012

Oggetto: **PSR 2007-2013, Mis. 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" - Terza sottofase. Rigetto ricorso gerarchico ditta Tirotto Mario (CUAA TRTMRA54B02C272C).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 **"**Ammodernamento delle aziende agricole" - terza sottofase.

PREMESSO che in data 01/02/2010 la Ditta Tirotto Mario ha presentato domanda di adesione alla suddetta misura**;**

PREMESSO che la domanda veniva inserita nella graduatoria unica regionale - terza sottofase, approvata con determinazione n. 1120 del 06/04/2010 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie**;**

PREMESSO che durante la preistruttoria dell'istanza è emerso che nel quadro P della domanda di finanziamento ("Dichiarazioni ed impegni specifici per la selezione delle domande di aiuto - Priorità legate all'impresa") la Ditta ha richiesto una premialità d i15 punti spettante alle aziende operanti nel comparto ortofrutta. Al contrario, il RLS della Ditta deriva prevalentemente dalla coltivazione di mirto, che rientra nel settore "altri comparti", per il quale è prevista l'attribuzione di soli 2 punti di premialità;

PREMESSO che, con nota prot. n. 5298 del 06/08/2010, il Servizio Territoriale del Sassarese comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza per irregolarità in merito all'attribuzione del punteggio, riferito alla priorità legata al settore produttivo. Al Sig. Tirotto veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie;

PREMESSO che, con memoria difensiva presentata il 17/09/2010, la Ditta chiedeva che venisse riconosciuta la buona fede nell'errore di compilazione della domanda e che la stessa venisse riposizionata in graduatoria con decurtazione di 13 punti;

PREMESSO che, con determinazione n. 3165 del 20/10/2010 a firma del Direttore del Servizio Territoriale del Sassarese (prot. n° 7135 del 26/10/2010), l'istanza di finanziamento veniva rigettata per le stesse motivazioni di cui al preavviso;

PREMESSO che, in data 26/11/2010, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il suddetto provvedimento. Il sig. Tirotto ammette l'errore di compilazione della domanda e chiede, pertanto, che la stessa venga riposizionata nella graduatoria delle domande non finanziabili;;

VISTO il par. 9 del bando, relativo alle priorità legate al settore produttivo aziendale, il quale stabilisce un punteggio pari a 15 punti per il settore ortofrutta e un punteggio di punti 2 per la voce "altri comparti";

CONSIDERATO che l'azienda Tirotto produce mirto, il quale non rientra nel comparto ortofrutta, bensì nella categoria "altri comparti", che assegna 2 di priorità;

VISTO il par. 13 del bando, il quale prevede: *"le domande di aiuto possono essere modificate dopo la presentazione mediante "domande di correzione" in caso di errori palesi, quali: errori materiali di compilazione della domanda" (.....). "Le domande di correzione saranno accoglibili esclusivamente se presentate entro 5 giorni lavorativi dalle date di scadenza per la presentazione delle domande".*

CONSIDERATO che la Ditta non ha presentato la *"domanda di correzione";*

RITENUTO non accoglibile il ricorso, per le motivazioni sopra esposte;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot.n. 1502 del 28/02/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Tirotto Mario (CUAA **TRTMRA54B02C272C**);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sassarese affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna

e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato